

STATUTO

**SERVIZIO EMERGENZA
URGENZA SANITARIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
SANT'ANTONIO 115

Numero REA: CA - 365546

Codice fiscale: 04130570924

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

All. A)	all'atto del 21/06/2024, Rep. n. 66.523/38.200
	STATUTO
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
	È costituita una società cooperativa, denominata “ Servizio Emergenza Urgenza Sanitaria Società Cooperativa Sociale ”.
	La società potrà fare uso della denominazione ridotta “ SEUS Soc. Coop. Sociale ”.
	La sede è fissata nel Comune di Quartu Sant'Elena , all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
	La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.
	La cooperativa è costituita ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n.381 e del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 112.
	ARTICOLO 2 - DURATA
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 , potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
	ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice civile, quelle del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabi-

	lite dalla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.	
	In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE	
	La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa sociale svolge servizi sociali, socio - sanitari, educativi, d'istruzione e formazione extrascolastica, senza fini di lucro e comunque senza essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche.

Per le proprie finalità la società si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei.

La Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai

	sensi dell'articolo 1, lettera a della legge 381/1991 nonché le finali-
	tà civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 3
	Luglio 2017 n. 112.
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE
	1. Considerata l'attività mutualistica della società, così come defi-
	nita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-
	ci, come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'e-
	sercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o
	partecipate, delle attività connesse o comunque inerenti a:
	a) l'erogazione di servizi socio - sanitari assistenziali e di salva-
	guardia ambientale, con particolare riferimento al soccorso sanita-
	rio sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze
	di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, autome-
	diche e qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito
	anche per il trasporto delle banche del sangue e altri servizi sanitari
	nca, per il soccorso a mare, servizi safety, servizi antincendio, assi-
	stenza stradale e protezione civile, sia in proprio che per conto di
	enti pubblici che privati;
	b) l'attività di trasporto di anziani, dializzati e disabili ed inseri-
	mento presso le relative strutture sanitarie;
	c) la realizzazione e la gestione di attività di servizi alla persona,
	quali asili nido, baby parking, colonie estive, ludoteche e simili,
	servizi di assistenza domiciliare e tutela per anziani e disabili, sia
	in proprio che per conto di enti pubblici e/o privati nonché l'orga-
	nizzazione e la gestione di eventi sociali, incluso servizi di catering

e banqueting e servizi di assistenza e di preparazione di pasti per soggetti svantaggiati;

d) la collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi di soccorso, socio-assistenziali per minori, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti;

e) la formazione di squadre per il soccorso, anche a mare, e la collaborazione con il servizio di eli-avio-soccorso istituendo squadre preparate ad operare all'interno di elicotteri e aerei, per servizi di antincendio, protezione civile e assistenza e soccorso stradale;

f) l'organizzazione per la formazione di corsi di tecniche di soccorso all'interno di strutture pubbliche e private;

g) il restauro di strutture da adibire al ricovero di persone con particolari problemi come le case famiglia e relativa gestione;

h) la gestione di centri culturali, ricreativi, ludoteche, biblioteche, in modo complementare alle attività suindicate;

i) i servizi consulenziali nel senso più ampio del termine per tutte le attività sopra citate, la esecuzione di progetti di ricerca anche scientifica e/o di formazione, l'assunzione di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi temibili per le attività sopra citate.

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, che necessitassero, per la loro esplicazione, dell'intervento di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze o di specifiche autorizzazioni, l'attività della società verrà esercitata avvalendosi di detti professionisti e/o di detto personale, previo ottenimento delle ne-

cessarie autorizzazioni.

2. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche Cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti (art. 10 L.

8 di 39

	I SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni. Ai fini del trattamento eco-	

nomico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i soci lavoratori di cui all'art. 13 del D.lgs 112/2017.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

1.3 soci volontari (articolo 2 legge 381/91) sono i soci che partecipano all'attività lavorativa della società ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate: i soci volontari non possono superare il 50% di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto attività assi-

curabili.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari.

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici	
	ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della	
	Cooperativa.	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplica-	
	no una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti.	
	ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'orga-	
	no amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i	
	seguenti dati ed elementi:	
	a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome,	
	cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadi-	
	nanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici,	
	recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento;	
	b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fi-	
	scale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della	
	persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale	

	esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della
	Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del ti-
	po e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualisti-
	co che intende instaurare in conformità con il presente statuto e
	con l'apposito regolamento;
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che
	non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né su-
	periore al limite massimo fissato dalla legge;
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti
	interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e
	delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di
	incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale so-
	ciale.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
	annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo ammini-
	strativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibe-
	ra e comunicarla all'interessato.
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-
	nunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva
	convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comuni-
	cazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indi-
	cando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante ac-
	quirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattui-
	to per la cessione.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-
	chiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parte-
	cipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal rice-
	vimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribu-
	nale.
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE
	PER I NUOVI SOCI COOPERATORI
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insin-
	dacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indica-
	to nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci
	di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro forma-
	zione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso su-
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di au-

mento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissio-

	ne in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità	
	e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Re-	
	golamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimen-	
	to di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e	
	le modalità previste dagli articoli 15 e 16.	
	ARTICOLO 14 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:	
	a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) gior-	
	ni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi	
	che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrati-	
	vo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	

	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che
	nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per
	l'ammissione in cooperativa;
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
	previste dal precedente articolo 9);
	d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in con-
	correnza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla cari-
	ca assunta all'interno della stessa;
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statu-
	to, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli
	organi sociali;
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti
	ad altro titolo verso la cooperativa;
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal
	rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua
	volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustifi-
	cato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da
	norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a so-
	stegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO

DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI

AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite

	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'even-	
	tuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di	
	180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avve-	
	nire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di tre anni.	
	ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di suben-	
	trare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti	
	previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettua-	
	to con delibera dell'organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti	
	o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il	
	diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventual-	
	mente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al preceden-	
	te articolo.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere ti-	

toli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23

	del presente statuto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI	
	ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di	
	euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al prece-	
	dente articolo 19 del presente statuto;	
	- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4	
	della legge n. 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statu-	
	to;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo arti-	
	colo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni	
	degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o pre-	
	visto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il	
	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote	

sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima

della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
- e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumen-

to gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);
- d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;
- e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le desti-

	nazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO	
	DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.	
	ORGANI SOCIALI	

	ARTICOLO 25 - SISTEMA DI	
	AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI	
	Gli organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo o revisore se nominato.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante av-	
	viso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convo-	
	cazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'av-	
	viso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adu-	
	nanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera racco-	
	mandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa rego-	
	larmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale	
	e tutti i membri dell'organo amministrativo, l'organo di controllo o	
	il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente	
	dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti	
	da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se l'organo ammi-	
	nistrativo o l'organo di controllo o revisore, se nominati, non par-	
	tecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposi-	
	ta dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella	

quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento della società;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI

RIUNITI IN ASSEMBLEA

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA		
L'Assemblea è validamente costituita:		
- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;		
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.		
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.		
Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.		
ART. 29 - DIRITTO DI VOTO		
E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA		
Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.		
Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote so-		

	ciali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia
	all'art. 13) del presente statuto.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al
	voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due dele-
	ghe.
	ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammini-
	strazione o, in sua assenza, dal Vice - Presidente del Consiglio di
	Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con
	il voto della maggioranza dei presenti.
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non so-
	ci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
	Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzio-
	ne, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
	ORGANO AMMINISTRATIVO
	ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI
	La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Am-
	ministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero
	determinato dai soci al momento della nomina.
	L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assem-
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
	esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Non possono assumere la Presidenza i rappresentanti delle società costituite da socio unico persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm..

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazio-

ne è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal

	collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre	
	costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assem-	
	blea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assem-	
	blea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in ca-	
	rica all'atto della loro nomina.	
	Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indica-	
	ti i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di	
	amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri	
	ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ov-	
	vero a uno o più dei suoi componenti.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone	
	i poteri.	
	Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affi-	
	date anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresiden-	
	te ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Articolo 35/a	
	COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.	
	Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società	

	procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sinda-	
	cale.	
	In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è	
	nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre eser-	
	cizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo sindaco uni-	
	co. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di	
	cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il	
	controllo contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori con-	
	tabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giusti-	
	zia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e	
	2407 cod. civ..	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Articolo 35/b	
	REVISORE CONTABILE	
	In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina	
	obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo con-	
	tabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel	
	Registro istituito presso il Ministero della giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato de-	

	cade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art.	
	2399 cod. civ..	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della	
	decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisio-	
	ne dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale	
	sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto	
	dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in	
	materia.	
	SCIoglimento e ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 36 - SCIoglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché	
	nei seguenti casi:	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corri-	
	spondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Coope-	
	rativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e	

	dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e
	dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai
	criteri di liquidazione.
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto
	ma obbligatorio per legge.
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liqui-
	dazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimen-
	to, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le mag-
	gioranze previste per la modifica dello statuto.
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la
	revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile
	per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e con-
	tenute nel presente statuto all'articolo 5) sono inderogabili e devo-
	no essere in fatto osservate.
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del
	vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione non-
	ché la normativa in materia di imprese sociali di cui al D.lgs
	112/2017.
	F.to Salvatorangelo Deiana
	F.to Scalas Vincenzo
	F.to Monica Pitzalis
	F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.